

Codice A1813C

D.D. 5 marzo 2026, n. 367

R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. Concessione demaniale relativa a posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Banna lungo l'autostrada Torino-Savona (Viadotto Banna Sud), nel Comune di Moncalieri (TO). Richiedente: FiberCop S.p.A. (ID 614141 Prot.: 2025/30355-p). Fascicolo TO/LT/7064 - Autorizzazione idraulica Prati..



ATTO DD 367/A1813C/2026

DEL 05/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. Concessione demaniale relativa a posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Banna lungo l'autostrada Torino-Savona (Viadotto Banna Sud), nel Comune di Moncalieri (TO). Richiedente: FiberCop S.p.A. (ID 614141 Prot.: 2025/30355-p). Fascicolo TO/LT/7064 - Autorizzazione idraulica Pratica AIPo n. 457/2025A.

Con nota prot. n. 30355 del 17/04/2025 registrata al protocollo del Settore al n. 16724/A1813C del 17/04/2025, la Società FiberCop S.p.A. - Access Operation Area Nord Ovest – FOL/TOVA, con sede a Torino – Via Vincenzo Lancia n. 55, ha presentato la domanda di concessione demaniale per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, per la posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Banna lungo l'autostrada Torino-Savona (Viadotto Banna Sud), nel Comune di Moncalieri (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza. Fascicolo TO/LT/7064 - Aut. Idr. Pratica AIPo n. 457/2025A.

L'intervento in progetto prevede la sostituzione e relativa rimozione di pali telefonici posti lungo la sponda sinistra e destra del Torrente Banna, con posa di una nuova linea telefonica in parte interrata, in parte aerea ed in parte su canaletta staffata al ponte autostradale della Torino-Savona. In particolare, in attraversamento del Torrente Banna è prevista la posa di una canalina in acciaio inox AISI 304 175x70 mm (contenente n. 2 nastri fender con 10 minitubi Ø 14 mm e n. 1 cavo di rame 200cp) staffata in intradosso al viadotto "Banna sud" per un tratto di circa 95 m. E' inoltre prevista la posa di una canaletta VTR Ø 74 mm a "U" staffata alla parete discendente, e la posa di un pozzetto modulare in cls (40X76 cm) in sponda sinistra del Torrente Banna.

Nell'istanza è dichiarato che è stata presentata domanda di autorizzazione al proprietario dell'infrastruttura ospitante.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda

ai sensi della L.R. 12/2004 e dell'art. 6 del D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile, ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 21364/A1813C del 09/05/2025 ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

In data 12/05/2025 con nota prot. n. 21580/A1813C è stato richiesto all'AIPo il Nulla Osta idraulico di competenza in merito all'intervento oggetto del presente provvedimento.

Con nota prot. n. 19798 del 02/07/2025 (ns. prot. n. 29636/A1813C del 02/07/2025) l'AIPo ha richiesto integrazioni alla documentazione progettuale, pervenute in data 28/01/2026 (ns. prot. n. 3953/A1813C del 29/01/2026).

L'AIPo ha rilasciato il Nulla Osta idraulico di competenza con prescrizioni, con nota prot. n. 5794 del 24/02/2026 (ns. prot. n. 9769/A1813C del 24/02/2026), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Preso atto che ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, FiberCop S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni demaniali e al versamento della cauzione infruttifera.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D.lgs. n. 259 del 1/08/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il Regolamento regionale approvato con DPGR n. 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- L.R. n. 2 del 27/02/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

determina

1) **di prendere atto** del Nulla Osta idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904, rilasciato da AIPo con nota prot. n. 5794 del 24/02/2026 (pervenuto in data 24/02/2026 ns. prot. n. 9769/A1813C), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti prescrizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di dell'AIPo;
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- c. durante la progettazione degli ancoraggi dello staffaggio delle linee tecnologiche e dei loro supporti sui manufatti esistenti dovranno essere eseguite tutte le verifiche strutturali ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018;
- d. la nuova linea telefonica interrata ed i relativi pozzetti dovranno essere posti ad almeno 10 m dalla sommità delle sponde del torrente Banna, come dettato dall'art. 96 lett. f del R.D. 523/1904;
- e. non si dovrà danneggiare in alcun modo la sponda stessa; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato;
- f. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- g. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino e all'AIPo dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'AIPo da qualunque responsabilità in relazione a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto devono essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici, al fine del tempestivo allontanamento di uomini e mezzi dalle aree allagabili; il Concessionario o altri soggetti aventi causa dovranno provvedere a loro cura e spesa alla vigilanza e all'intervento in caso di piena o necessità;
- i. il concessionario, sempre previa autorizzazione dell'AIPo, deve mettere in atto le operazioni di

manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- j. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che l'AIPo, in qualità di Autorità Idraulica competente, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
- k. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di Protezione Civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il Richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dalla scrivente Agenzia indennizzi di sorta;
- l. al termine dei lavori tutte le pertinenze demaniali dovranno essere prontamente ripristinate;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'AIPo ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- n. qualora, come previsto nell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale del *Settore Attività Giuridica e Amministrativa* n. 431 del 23 Febbraio 2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;

2) **di concedere alla Società FiberCop S.p.A.**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, l'occupazione di area demaniale per la posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Banna l'autostrada Torino Savona (Viadotto Banna Sud), nel Comune di Moncalieri (TO);

3) **di approvare** lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) **di richiedere** la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

5) **di stabilire:**

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dell'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata delle concessioni in anni 30 fino al **31/12/2056** subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 01/08/2003 , n. 259, FiberCop. S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni e al versamento della cauzione infruttifera.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

I FUNZIONARI ESTENSORI
(Barbara Coraglia)
(Carla Gagliardi)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Disciplinare_TOLT7064Fibercop.pdf
2. Pratica_AIPO_n._457.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO/LT/7064- Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n. del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Banna lungo l'autostrada Torino-Savona (Viadotto Banna Sud), nel Comune di Moncalieri (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 19.12.2022, n. 10/R e s.m.i.

Intestatario: Società FiberCop S.p.A., ("FiberCop") società con socio unico, avente sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano, Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO: 11459900962, REA Milano 2604085.

Art. 1- Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Banna lungo l'autostrada Torino-Savona (Viadotto Banna Sud), nel Comune di Moncalieri (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della determinazione dirigenziale di concessione del Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino.

Art. 3 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal pagamento del canone demaniale.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società FiberCop S.p.A., ("FiberCop") società con socio unico, avente sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario *
legale rappresentante Fiber Cop S.p.A.

(firmato digitalmente)

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Ing. Daniele Caffarengo

(firmato digitalmente)

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

REGIONE PIEMONTE

Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile,
trasporti e logistica

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

E, p.c.

FIBERCOP S.P.A.

aol.to-va@pec.fibercop.it

fibercopspa@pec.fibercop.it

Moncalieri,

Prot.

Classifica 6.10.20.02

Oggetto: RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022 e s.m.i. Fascicolo TO/LT/7064

- Concessione demaniale relativa a posa di nuova infrastruttura contenente cavi telefonici in fibra ottica, in attraversamento del Torrente Banna lungo l'autostrada Torino Savona (Viadotto Banna Sud), nel Comune di Moncalieri (TO). (Rif: ID 614141 Prot.: 2025/30355-p)

Pratica AIPO n. 457/2025A (da citare nelle risposte)

In riferimento alla nota di codesto settore tecnico regionale, con prot. n. 21580 del 12.05.2025 (acquisita al prot. AIPO n. 13935 in pari data) con la quale si richiede l'espressione del parere idraulico di competenza relativamente all'istanza di cui in oggetto;

VISTA la nota AIPO prot. n. 19798 del 02.07.2025 di richiesta integrazioni,

VISTE le integrazioni prevenute al prot. AIPO n. 2682 del 29.01.2026;

ESAMINATA la documentazione allegata alla nota n. 21580 e alle integrazioni, dalla quale si evince che i lavori previsti consistono nella sostituzione e relativa rimozione di pali telefonici posti lungo la sponda sinistra e destra del torrente Banna con una nuova linea telefonica in parte interrata, in parte aerea ed in parte su canaletta staffata al ponte autostradale della Torino - Savona;

CONSIDERATO che, per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, gli elaborati trasmessi non prevedono alcun accesso in alveo;

VISTI:

- il R.D. 523/1904, *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"*;
- il PAI, *"Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico"*, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po – n° 18 del 26/04/2001 e le successive varianti;
- il PGRA, *"Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del Po"*, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale AdBPo n. 2 del 03 marzo 2016 ed i successivi aggiornamenti;

la scrivente Agenzia, per quanto di competenza ed esclusivamente ai fini idraulici, esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

1. la nuova linea telefonica interrata ed i relativi pozzetti dovranno essere posti ad almeno 10 m dalla sommità delle sponde del torrente Banna, come dettato dall'art. 96 lett. f del R.D. 523/1904;
2. non si dovrà danneggiare in alcun modo la sponda stessa; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato;
3. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;
4. è a carico del Proponente l'onere della sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.ms.ii., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in relazione a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici, al fine del tempestivo allontanamento di uomini e mezzi dalle aree allagabili; il Concessionario o altri soggetti aventi causa dovranno provvedere a loro cura e spesa alla vigilanza e all'intervento in caso di piena o necessità;
5. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica competente, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
6. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di Protezione Civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il

Richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dalla scrivente Agenzia indennizzi di sorta;

7. al termine dei lavori tutte le pertinenze demaniali dovranno essere prontamente ripristinate.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 e non costituisce presunzione di legittimità dell'opera sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge e fatte salve le norme in materia ambientale.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in progetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del Richiedente. La Società Richiedente terrà inoltre l'Agenzia scrivente ed i suoi Funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, pretesa o molestia che fosse avanzata da terzi in dipendenza del presente benestare, per danni, lesioni di diritti o derivanti da qualsiasi altra causa, non esclusi gli eventi di piena.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.